



COMUNE DI CASTEGGIO

Provincia di Pavia

**Regolamento per la disciplina
del canone patrimoniale di occupazione
del suolo pubblico e di esposizione
pubblicitaria
e del canone mercatale**

Approvato con delibera di C.C. n. 11 del 01.04.2021

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	4
Articolo 1 – Disposizioni comuni.....	4
Articolo 2 - Soggetto attivo.....	4
CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.....	5
Articolo 3 - Disposizioni di carattere generale.....	5
Articolo 4 - Funzionario Responsabile	5
Articolo 5 - Tipologia degli impianti pubblicitari	5
Articolo 6 – Autorizzazioni	5
Articolo 7 - Anticipata rimozione	5
Articolo 8 - Divieti e limitazioni.....	6
Articolo 9 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti.....	6
Articolo 10 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari	6
Articolo 11 – Presupposto del canone	7
Articolo 12 - Soggetto passivo.....	7
Articolo 13 - Modalità di applicazione del canone	7
Articolo 14 – Definizione di insegna d’esercizio	8
Articolo 15 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	8
Articolo 16 – Dichiarazione.....	9
Articolo 17 - Pagamento del canone.....	9
Articolo 18 – Rimborsi e compensazione.....	10
Articolo 19 - Maggiorazioni - indennità - sanzioni.....	10
Articolo 20 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere.....	10
Articolo 21 - Mezzi pubblicitari vari.....	11
Articolo 22 – Riduzioni	11
Articolo 23 - Esenzioni.....	11
CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -	13
Articolo 24 - Tipologia degli impianti delle affissioni	13
Articolo 25 - Servizio delle pubbliche affissioni	13
Articolo 26 - Impianti privati per affissioni dirette	13
Articolo 27 - Modalità delle pubbliche affissioni	13
Articolo 28 - Canone sulle pubbliche affissioni.....	14
Articolo 29 - Materiale pubblicitario abusivo	15
Articolo 30 - Riduzione del canone	15
Articolo 31 - Esenzione dal canone.....	15
Articolo 32 - Pagamento del canone.....	15
Articolo 33 - Norme di rinvio	15
CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....	16
Articolo 34 – Disposizioni generali.....	16
Articolo 35 - Funzionario Responsabile	16
Articolo 36 - Tipologie di occupazioni	16
Articolo 37 - Occupazioni abusive	17
Articolo 38 - Domanda di occupazione	17
Articolo 39 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell’atto di concessione o autorizzazione	18
Articolo 40 - Obblighi del concessionario.....	18
Articolo 41 - Durata dell’occupazione	18

Articolo 42 - Titolarità della concessione o autorizzazione	19
Articolo 43 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione.....	19
Articolo 44 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione.....	19
Articolo 45 - Rinnovo della concessione o autorizzazione.....	19
Articolo 46 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	20
Articolo 47 - Classificazione delle strade.....	20
Articolo 48 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	20
Articolo 49 - Modalità di applicazione del canone	21
Articolo 50 - Passi carrabili	22
Articolo 51 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione.....	22
Articolo 52 - Soggetto passivo.....	23
Articolo 53 - Agevolazioni	23
Articolo 54 - Esenzioni	23
Articolo 55 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti	24
Articolo 56 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee	25
Articolo 57 - Accertamento e riscossione coattiva	26
Articolo 58 - Rimborsi	26
Articolo 59 - Maggiorazioni - indennità - sanzioni.....	26
Articolo 60 - Attività di recupero.....	27
CAPO V – CANONE MERCATALE	28
Articolo 61 – Disposizioni generali.....	28
Articolo 62 - Funzionario Responsabile	28
Articolo 63 - Domanda di occupazione	28
Articolo 64 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	28
Articolo 65 - Classificazione delle strade.....	28
Articolo 66 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	29
Articolo 67 - Soggetto passivo.....	29
Articolo 68 - Accertamento e riscossione coattiva	30
Articolo 69 - Rimborsi	30
Articolo 70 - Sanzioni.....	30
Articolo 71 - Attività di recupero.....	31

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1– Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, nonché il canone per l'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
4. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali o permanenti e temporanee o giornaliere:
 - a) Sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno e non superiore a nove anni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione è inferiore all'anno;
 - c) le occupazioni con ponteggi, steccati e simili nell'ambito dell'attività edilizia, sono da considerare temporanee anche se il periodo di occupazione è superiore a 365 giorni;
 - d) le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali;
 - e) le diffusioni di messaggi pubblicitari di cui al successivo art. 15 comma 6, per le quali è stata comunicata una durata superiore a 90 giorni, sono considerate annuali.

Articolo 2– Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune.
2. Il Comune, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 15/12/1997, n. 446, può affidare, in concessione, la gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 della fonte legale di regolazione.
3. In caso di gestione diretta l'Amministrazione comunale designa un funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone; il funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 3 spettano al concessionario.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 3 – Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

Articolo 4 – Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile, nominato con deliberazione della Giunta Comunale, sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 5 – Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per la diffusione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal relativo Piano generale degli impianti pubblicitari ove esistente, che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico. Oggetto del piano generale degli impianti sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.

Articolo 6 – Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. Per la disciplina dell'autorizzazione comunale all'installazione si fa rinvio al Piano generale degli impianti pubblicitari ove approvato.

Articolo 7 – Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.

3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 8 – Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Locale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo.
2. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta sono vietati.
3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.

Articolo 9 – Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 10 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva o in assenza della dichiarazione, di cui all'articolo 15 comma 6, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni non eseguite dal Comune o dal soggetto gestore del servizio.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, di cui all'articolo 18, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

Articolo 11 – Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Fermo restando il disposto del comma 818, dell'articolo 1 della Legge 160/2019, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province per cui le stesse abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
3. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi pubblicitari, anche abusivi, diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato nonché i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Articolo 12 - Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza o dispone del mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 13 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al metro quadrato superiore; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali, il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.

8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 14 - Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, vetri, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede o nelle immediate pertinenze di un esercizio, di un'industria, attività di commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio; l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono.

Articolo 15 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della Legge n. 160 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa o illuminata;
 - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - d) valore economico della zona e dell'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
3. I coefficienti moltiplicatori relativi alle varie tipologie di esposizione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.
4. Per la diffusione pubblicitaria effettuata sia in forma opaca che luminosa o illuminata il relativo canone è dovuto, in relazione alla categoria di appartenenza, alla tipologia di esposizione, applicando il coefficiente moltiplicatore in relazione ai seguenti criteri:
 - Diffusione pubblicitaria con superficie fino a 1 mq.;
 - Diffusione pubblicitaria con superficie tra 1,01 mq e 5 mq.
 - Diffusione pubblicitaria con superficie tra 5,01 mq. e 8 mq.;
 - Diffusione pubblicitaria con superficie superiore a 8,01 mq.
5. Per l'esposizione pubblicitaria effettuata in forma luminosa o illuminata il canone, come determinato dal precedente comma 4, è dovuto in relazione alla tipologia di esposizione ed è maggiorato del 100%.

Articolo 16 – Dichiarazione

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su idoneo modello predisposto e messo a disposizione, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente al Comune, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'Ente procederà all'emissione del conguaglio.
5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
6. La richiesta di autorizzazione non è prevista e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
 - a) locandine;
 - b) pubblicità su autoveicoli;
 - c) tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 del Codice della Strada (D.P.R. 285/1992)
7. In caso di affidamento del servizio, la dichiarazione va presentata direttamente al gestore.

Articolo 17 - Pagamento del canone

1. Il pagamento deve essere effettuato secondo le modalità individuate dalla Legge.
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione anticipata prima dell'esposizione pubblicitaria.
3. Per le diffusioni di messaggi pubblicitari permanenti, aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno.
5. Per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00, può essere corrisposta in quattro rate trimestrali aventi scadenza il 31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
6. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune/concessionario l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate trimestrali anticipate.
7. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale oppure per la totalità dei soggetti passivi, qualora se ne rilevi la necessità. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 18 – Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, che verrà predisposto nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate su richiesta scritta del contribuente, a condizione che la compensazione non vada ad interessare annualità successive all'anno in cui il diritto al rimborso è stato accertato. Il funzionario responsabile comunica in tempo utile l'eventuale l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi legali.

Articolo 19 –Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la maggiorazione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.
2. Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%.
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari, oltre al canone dovuto, si applica una maggiorazione pari al canone stesso maggiorato del al 50 per cento;
4. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione si applicano altresì gli artt. 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della strada, di cui al D.Lgs. n. 285/1992.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
6. Le maggiorazioni ed indennità di cui ai precedenti commi, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

Articolo 20- Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. Per la pubblicità effettua all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, fino a tre metri quadrati di superficie, il canone dovuto è stabilito nella delibera di Giunta comunale di approvazione delle tariffe. Le superfici eccedenti tale soglia dimensionale, vengono assoggettate al canone in base ai criteri previsti dal presente regolamento. La pubblicità è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.

3. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, ovvero nel caso in cui la sosta si protragga per un periodo superiore a due ore, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, oppure tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.
4. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 21 - Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone nella misura prevista nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone nella misura prevista nella delibera di approvazione delle tariffe.
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base a quanto previsto nella delibera di approvazione delle tariffe.
4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone pari alla tariffa prevista nella delibera di approvazione delle tariffe.
5. Per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi è previsto il canone nella misura prevista nella delibera di approvazione delle tariffe.
6. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze è previsto il canone nella misura prevista nella delibera di approvazione delle tariffe.
7. Per la pubblicità' effettuata attraverso proiezioni è previsto il canone nella misura prevista nella delibera di approvazione delle tariffe.

Articolo 22- Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto del 50%:
 - a) Per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) Per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) Per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 23 – Esenzioni

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 833 della Legge n. 160/2019 sono esenti dal canone:

- a) Le insegne d'esercizio di cui all'art. 13 del presente regolamento con una superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- b) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- c) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- d) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- e) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere, inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- j) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- k) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- l) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 24 – Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Piano generale degli impianti pubblicitari ove approvato. La superficie destinata dal Comune di Casteggio per gli impianti di cartellonistica è di mq. 300.
3. La superficie da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica è pari al 20% della superficie disponibile.
4. La superficie degli impianti da destinare alle affissioni di natura commerciale è pari al 80% della superficie disponibile.

Articolo 25- Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Casteggio costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione di manifesti per comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica.
3. Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Articolo 26- Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 27 - Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del Comune o del gestore. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il gestore del servizio mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
7. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
8. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 30,00, per ciascuna commissione.
10. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.
11. In caso di affidamento del servizio le attività di cui ai commi precedenti verranno svolte dal soggetto gestore.

Articolo 28 - Canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della Legge n. 160 del 2019, ovvero le misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.
2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti è quella prevista nella delibera di approvazione delle tariffe.
3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione è pari a 10 giorni.
4. Il canone per l'affissione è maggiorato nei seguenti casi:
 - a) + 50% per richieste di affissione di manifesti inferiori a cinquanta fogli;
 - b) + 50% per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli;
 - c) +100% per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli.
 - d) +100% per richieste di affissione di manifesti in spazi scelti espressamente dal committente

Le maggiorazioni di cui alle lettere a), b), c), d) sono stabilite nella delibera di approvazione delle tariffe.

Articolo 29 – Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive si presumono effettuate dal quinto giorno antecedente il verbale di accertamento.
3. Alle affissioni abusive si applicano le indennità e maggiorazioni previste dall'articolo 18 del presente Regolamento.
4. Per la deaffissione o la copertura dei manifesti abusivi, come previsto dall'articolo 9 comma 3 del presente regolamento, il costo per la rimozione o copertura di ciascun manifesto è stabilito in € 5,00 (cinque/00) per ogni manifesto deaffisso o coperto.

Articolo 30 - Riduzione del canone

1. La riduzione del canone sulle pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
 - a) manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.

Articolo 31 - Esenzione dal canone

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Casteggio e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso;
 - i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 22- Pagamento del canone

1. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con le modalità previste dalla Legge.

Articolo 33- Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II, nonché quanto disposto con il Regolamento del Piano generale degli impianti pubblicitari ove approvato.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 34– Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
3. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al capo IV del presente regolamento. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetta al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.
4. La diffusione di messaggi pubblicitari nelle aree mercatali da parte di venditori ambulanti ed operatori mercatali è esente dal canone. Per l'applicazione del canone per le occupazioni nelle aree mercatali da parte di venditori ambulanti ed operatori mercatali si rinvia alla disciplina contenuta nel CAPO V del presente regolamento.
5. La diffusione di messaggi pubblicitari nelle aree occupate con spazi di ristoro all'aperto (a titolo esemplificativo dehors stagionali e concessionati, pedane, tavoli e sedie ecc...) annessi ad esercizi di somministrazione di bevande e alimenti autorizzate ai sensi del regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 87 del 26 novembre 2015, è esente dal canone. L'applicazione del canone alle occupazioni con spazi di ristoro descritti nel precedente periodo è disciplinata dal presente CAPO IV.

Articolo 35 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile, nominato con deliberazione della Giunta Comunale, sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni sono attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente CAPO a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 36- Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, e concesse per più anni, di durata inferiore all'anno nell'arco di ogni annualità.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Articolo 37 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 1. difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 2. che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito verbale di constatazione. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione dell'indennità, pari al canone stesso maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni di cui al punto a) comma 1 dell'art. 35 di questo regolamento, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al punto b) comma 1 dell'art. 35, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 38- Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.
3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 10 giorni prima dell'inizio della medesima.
4. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
5. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, deve contenere:
 - a. nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso, il numero di telefono, l'eventuale indirizzo PEC se posseduto o indirizzo e-mail;
 - b. nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA il numero di telefono, l'eventuale indirizzo PEC se posseduto o indirizzo e-mail;
 - c. l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - d. la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
 - e. la durata dell'occupazione (data inizio occupazione e data fine occupazione) espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;

f. il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.

6. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
7. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
8. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

Articolo 39- Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

1. Sono di competenza del Servizio Tecnico il rilascio degli atti di autorizzazione e concessione relativi al perimetro del SUAP (mercati ambulanti, dehors, tende, edicole, ecc.). Sono di competenza dell'Ufficio di Polizia Locale e viabilità il rilascio degli atti di concessione e autorizzazione residui per le occupazioni di suolo relative per lo più ai tagli stradali per lavori sui servizi pubblici di acqua, luce gas, taglio piante ecc.

Articolo 40 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza ed al controllo l'atto che legittima l'occupazione;
 - d) divieto di sub-concessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - e) versamento del canone alle scadenze previste.
2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di sub-ingresso.

Articolo 3 - Durata dell'occupazione

1. Le concessioni, sia per le occupazioni a carattere permanente che per le occupazioni a carattere temporaneo, sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 9, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

Il canone deve essere quantificato per ogni anno, sia per le occupazioni temporanee che per le occupazioni permanenti, e deve essere versato nei termini previsti in questo regolamento.

Articolo 42 - Titolarità della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la sub-concessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 39, comma 2 e all'art. 66 comma 2 di questo regolamento.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di subentro o cessione. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione/autorizzazione non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.

Articolo 43 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c) la violazione alla norma di cui all'articolo 39, comma 1, lettera d), relativa al divieto di sub-concessione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data di inizio occupazione indicata nella richiesta.

Articolo 44 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

Articolo 45 - Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno venti giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.

3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, due giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

Articolo 46 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della Legge n. 160 del 2019. Le misure di tariffa sono definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

Articolo 47 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in due categorie. Per la classificazione si veda l'allegato A al presente regolamento.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria è determinata in misura del 70 per cento rispetto alla 1^a categoria.

Articolo 48 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse. Le relative tariffe non sono frazionabili.
2. Per le occupazioni permanenti il canone va corrisposto annualmente ad anno solare non frazionabile entro 30 giorni dal rilascio della concessione, anche nel caso in cui la stessa sia rilasciata in corso d'anno. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno, con tariffa ad anno solare non frazionabile.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe a giorno o a fasce orarie non frazionabili.

Articolo 49 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. I predetti oneri sono quantificati nell'autorizzazione/concessione.
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
4. Per le occupazioni permanenti del sottosuolo con serbatoi, la tariffa standard annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
5. Le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione.
6. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al mezzo metro quadrato o lineare. Le occupazioni superiori al mezzo metro quadrato o lineare e inferiori al metro quadrato o lineare si arrotondano al metro quadrato o lineare.
7. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
8. Per le occupazioni con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree sulle quali insiste già un'occupazione, il canone si applica sulla sola parte sporgente dall'area sulla quale insiste l'occupazione qualora la parte sovrastante con tende o simili sia a carattere permanente o temporanea come la parte sottostante. Nel caso in cui una delle due parti sia a carattere permanente e l'altra a carattere temporaneo, anche la parte sovrastante è assoggettata al pagamento del canone nella totalità e non solo per la parte sporgente.
9. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfettaria di euro 1,50. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a euro 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente, ed è comunicato al Comune con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

Articolo 50- Passi carrabili

1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
2. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
3. Per i passi carrabili il canone è dovuto con tariffa prevista nella delibera di approvazione delle tariffe.
4. I passi carrabili costruiti direttamente dal Comune oggettivamente non utilizzabili non sono assoggettati al canone.
5. Il canone non è altresì dovuto per i semplici accessi, carrabili o pedonali a raso, cioè quando siano posti a filo con il manto stradale e, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico. Il canone è comunque dovuto nel caso il cui i titolari degli accessi, carrabili o pedonali, a raso ottengano il permesso di apporre apposito cartello segnaletico di divieto di sosta. Il divieto di sosta non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. Il canone è dovuto con tariffa prevista nella delibera di approvazione delle tariffe.
6. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità. Non sono soggetti al canone di cui al presente Capo i passi carrabili per i quali è stata assolta definitivamente la tassa per l'occupazione di suolo pubblico per quanto disposto dall'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 507 del 1993.
7. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. L'eventuale messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Articolo 51 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.
2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:
 - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
 - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;
3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) durata minima 6 anni;
 - b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;

4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è pari:
 - a) per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. a), alla tariffa prevista per la zona di riferimento aumentata del 1000 per cento;
 - b) per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. b), alla tariffa determinata secondo la precedente lettera a) aumentata del 50 per cento per ciascun apparato installato oltre al primo in modalità co-siting e/o sharing;
 - c) per le occupazioni rilasciate su edifici, il canone calcolato ai sensi delle lettere a) e b) è aumentato del 50 per cento.
5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato aumentando del 1000 per cento il canone giornaliero, senza applicazione di eventuali riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento per le occupazioni temporanee.
6. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

Articolo 52 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido per l'intero al pagamento del canone.

Articolo 53 - Agevolazioni

1. Per le occupazioni temporanee (con esclusione dei mercati disciplinati al Capo V di questo regolamento) di durata uguale o superiore a 15 giorni la tariffa è ridotta del 20 per cento. A tal fine nella delibera di approvazione delle tariffe è già quantificata la tariffa ridotta del 20 per cento.
2. Per le occupazioni temporanee (con esclusione dei mercati disciplinati al Capo V di questo regolamento) di durata uguale o superiore a 30 giorni la tariffa è ridotta del 50 per cento. La presente riduzione è cumulabile con quella prevista al comma 1 del presente articolo. A tal fine nella delibera di approvazione delle tariffe è già quantificata la tariffa ridotta del 20 e del 50 per cento.
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, circhi, giochi e divertimento dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente 1000 mq.
4. Le riduzioni di cui al comma 1 e 2 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.
5. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle occupazioni site nelle aree mercatali disciplinate nel Capo V del presente regolamento.

Articolo 54 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, beneficenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
- c) le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, le aste delle bandiere;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- f) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- g) le occupazioni senza scopo di lucro realizzate per iniziative culturali, sportive, politiche, religiose, di beneficenza promosse o patrocinate dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti;
- h) le occupazioni realizzate per iniziative culturali e sportive, politiche, religiose, di beneficenza qualora l'occupazione sia effettuata a fini non economici;
- i) le occupazioni senza scopo di lucro effettuate da associazioni benefiche, comitati, partiti politici ed enti religiosi;
- j) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
- k) le occupazioni di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
- l) le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche senza scopo di lucro utilizzate per manifestazioni ed iniziative con finalità a carattere politico purché l'area occupata non superi i 10 mq.

Articolo 55 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente entro il 31 gennaio di ogni anno.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione.
3. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone deve essere corrisposto entro 30 giorni dal rilascio della concessione per il primo anno con tariffa ad anno solare non frazionabile, e per gli anni successivi ad anno solare entro il 31 gennaio di ogni anno con tariffa annua non frazionabile.
4. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad €1.000,00. Il mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale. Il contribuente è tenuto a presentare istanza alla concessionaria del servizio per ottenere l'autorizzazione al pagamento rateale.
5. Le occupazioni generiche del suolo sono assoggettate al canone con tariffa prevista nella delibera di approvazione delle tariffe.
6. Le occupazioni di spazi soprastanti il suolo sono assoggettate al canone con tariffa prevista nella delibera di approvazione delle tariffe.
7. Le occupazioni con tende solari sono assoggettate al canone con tariffa prevista nella delibera di approvazione delle tariffe.

8. Le occupazioni con griglie/bocche di lupo sono assoggettate al canone con tariffa prevista nella delibera di approvazione delle tariffe.
9. Le occupazioni permanenti del sottosuolo con serbatoi sono assoggettate al canone con tariffa prevista nella delibera di approvazione delle tariffe.

Articolo 56 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee con esclusione dei mercati disciplinati al Capo V di questo regolamento, il canone deve essere versato entro il giorno successivo al rilascio dell'autorizzazione/concessione.
Nel caso di autorizzazione/concessione per occupazioni temporanee di durata non inferiore a 90 giorni, il canone deve essere versato entro 30 giorni dal rilascio della concessione.
2. Il mancato versamento del canone nei termini previsti costituisce decadenza della concessione.
3. Il Comune trasmette alla concessionaria del servizio le autorizzazioni/concessioni rilasciate.
4. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate qualora l'importo del canone sia superiore ad € 1.000,00. Il mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale. Il contribuente, sussistendone le condizioni, è tenuto a presentare istanza alla concessionaria del servizio per ottenere l'autorizzazione al pagamento rateale.
5. Le occupazioni generiche del suolo sono assoggettate al canone a fasce orarie non frazionabili nella misura prevista nella delibera di approvazione delle tariffe. Le fasce orarie sono le seguenti:
 - dalle 06.00 alle 24.00;
 - dalle 24.00 alle 06.00.
6. Le occupazioni temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo sono assoggettate al canone a fasce orarie non frazionabili nella misura prevista nella delibera di approvazione delle tariffe. Le fasce orarie sono le seguenti:
 - dalle 06.00 alle 24.00;
 - dalle 24.00 alle 06.00.
7. Le occupazioni temporanee effettuate da parte di pubblici esercizi e di esercizi commerciali sono assoggettate al canone a fasce orarie non frazionabili nella misura prevista nella delibera di approvazione delle tariffe. Le fasce orarie sono le seguenti:
 - dalle 06.00 alle 24.00;
 - dalle 24.00 alle 06.00.
8. Le occupazioni temporanee con tende solari (con esclusione dei mercati disciplinati al Capo V di questo regolamento) sono assoggettate al canone a fasce orarie non frazionabili nella misura prevista nella delibera di approvazione delle tariffe. Le fasce orarie sono le seguenti:
 - dalle 06.00 alle 24.00;
 - dalle 24.00 alle 06.00.
9. Le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono assoggettate al canone a fasce orarie non frazionabili nella misura prevista nella delibera di approvazione delle tariffe. Le fasce orarie sono le seguenti:
 - dalle 06.00 alle 24.00;
 - dalle 24.00 alle 06.00.
10. Le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, circhi, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante sono assoggettate al canone a fasce orarie non frazionabili

nella misura prevista nella delibera di approvazione delle tariffe. Le fasce orarie sono le seguenti:

- dalle 06.00 alle 24.00;
- dalle 24.00 alle 06.00.

11. Le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti (con stand, banchi, ecc...) con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi, circhi, divertimenti dello spettacolo viaggiante, sono assoggettate al canone a fasce orarie non frazionabili nella misura prevista nella delibera di approvazione delle tariffe. Non sono previste riduzioni. Le fasce orarie sono le seguenti:

- dalle 06.00 alle 24.00;
- dalle 24.00 alle 06.00.

Articolo 57 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 58 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi legali.

Articolo 59 - Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la maggiorazione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi nella misura del tasso legale.
2. Per le occupazioni abusive, oltre al canone dovuto si applica un'indennità pari al canone stesso maggiorato del 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, la Polizia locale procede all'immediata rimozione d'ufficio delle stesse, contestualmente viene avviata la procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore.
6. Le sanzioni, maggiorazioni ed indennità di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

7. Il Comune, o il soggetto affidatario, concede su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale di gestione delle entrate.

Articolo 60 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso, comprensivo o costituito solo da sanzioni o interessi, è inferiore od uguale a € 12,00 con riferimento a ogni annualità d'imposta. Detto importo non costituisce franchigia.

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 61- Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 62- Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile, nominato con deliberazione della Giunta Comunale, sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 63- Domanda di occupazione

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal Regolamento generale per la disciplina del commercio su aree pubbliche comunali approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 23/09/2016 e s.m.i..

Articolo 64- Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard giornaliera, in base alla quale si applica il canone, è quella indicata nell'articolo 1, comma 842 della legge n. 160 del 2019. Le misure di tariffa sono definite nella delibera di approvazione delle tariffe. La graduazione della tariffa è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
2. Le occupazioni sono assoggettate al canone a fasce orarie non frazionabili, come indicato nella delibera di approvazione delle tariffe.
3. I coefficienti e le tariffe sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. L'applicazione dei coefficienti di correzione è determinata nella delibera di approvazione delle tariffe.
5. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

Articolo 65- Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, le strade del Comune sono classificate in due categorie.

2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria è determinata in misura del 70 per cento rispetto alla 1^a categoria.

Articolo 66- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni nei mercati sono temporanee.
2. Le occupazioni sono assoggettate al canone a fasce orarie non frazionabili come indicato nella delibera di approvazione delle tariffe. Le fasce orarie sono le seguenti:
 - 6.00 – 14.00;
 - 14.00 – 22.00;
 - 22.00 – 6.00.
3. Per le occupazioni che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale da parte dei titolari di posto fisso, è applicata una riduzione del 40 per cento sul canone complessivamente determinato. A tal fine nella delibera di approvazione delle tariffe è prevista la tariffa già ridotta del 40%. Tale riduzione non è applicabile ai commercianti ambulanti non titolari di posto fisso.
4. Le occupazioni realizzate dai venditori ambulanti Titolari di posto fisso nel mercato comunale sono assoggettate al canone a fasce orarie di cui al comma 2, nella misura prevista nella delibera di approvazione delle tariffe.
5. Le occupazioni realizzate con tende e simili da operatori del commercio ambulante Titolari di posto fisso nelle aree mercatali sono assoggettate al canone a fasce orarie di cui al comma 2, nella misura prevista nella delibera di approvazione delle tariffe. La superficie è determinata solo per la parte di tenda (o simili) sporgente dai banchi.
6. Le occupazioni realizzate dai venditori ambulanti non titolari di posto fisso, produttori agricoli e operatori commerciali sono assoggettate al canone a fasce orarie di cui al comma 2, nella misura prevista nella delibera di approvazione delle tariffe. Non sono previste riduzioni.
7. Le occupazioni realizzate da hobbisti, venditori ambulanti, produttori, operatori nei "Mercatini" sono assoggettate al canone a fasce orarie di cui al comma 2, nella misura prevista nella delibera di approvazione delle tariffe. Non sono previste riduzioni.
8. Per le occupazioni realizzate dagli operatori non titolari di posto fisso nelle aree mercatali e nei Mercatini la sporgenza della tenda non è soggetta a canone.
9. Il pagamento del canone da parte degli operatori del commercio ambulante titolari di posto fisso deve essere effettuato trimestralmente entro l'ultimo giorno del trimestre di riferimento.

Articolo 67 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. La vendita o locazione dell'autorizzazione/concessione del posteggio è attestata dalla trasmissione all'ufficio comunale competente dell'atto notarile e/o della S.C.I.A. Il subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni

pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. La procedura di subentro non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.

3. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido per l'intero al pagamento del canone.

Articolo 68 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 69 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura del tasso di interesse legale.

Articolo 70 - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la maggiorazione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi nella misura del tasso legale.
2. Per le occupazioni abusive, oltre al canone dovuto, si applica un'indennità pari al canone stesso maggiorato del 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, la Polizia locale procede alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse e contestualmente viene avviata la procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore.
6. Le sanzioni, maggiorazioni ed indennità di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale di gestione delle entrate.

Articolo 71 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso, comprensivo o costituito solo da sanzioni o interessi, è inferiore od uguale a € 12,00 con riferimento a ogni annualità di imposta. Detto importo non costituisce franchigia.

ELENCO STRADE CATEGORIA I

- PIAZZA CAVOUR
- VIA ROMA
- VIA FRANCO ANSELMI
- PIAZZA VITTORIO VENETO
- VIA EMILIA DALL'INCROCIO DI VIA LUIGI CORALLI ALLA PIAZZA CAVOUR
- VIA LUIGI CORALLI
- VIA GRAZIA DELEDDA
- VIA LUIGI PIRANDELLO
- VIA ALCIDE DE GASPERI
- VIA GUGLIELMO MARCONI
- VIA GIUSEPPE MARIA GIULIETTI
- VIA VENCO BONESCHI
- VIA TORINO IL TRATTO DA PIAZZA CAVOUR A VIA INGEGNERE GIUSEPPE MIGLIORA
- VIA CONSOLE MARCELLO
- VIA INGEGNERE GIUSEPPE MIGLIORA
- PIAZZA DANTE ALIGHIERI
- VIA ALESSANDRO MANZONI IL TRATTO DA PIAZZA DANTE ALIGHIERI INCROCIO VIA QUATTRO NOVEMBRE
- VIA RISORGIMENTO IL TRATTO PIAZZA DANTE ALIGHIERI CON VIA CONSOLE FLAMINIO
- VIA CONSOLE FLAMINIO
- VIA CIRCONVALLAZIONE CANTÙ TRATTO VIA ALESSANDRO MANZONI CON VIA GIACOMO MATTEOTTI
- PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ
- VIA PONTE ROMANO
- VIA MAX BASIL
- VIA ANTONIO GRAMSCI
- VIA FRATELLI VIGORELLI TRATTO VIA GIUSEPPE GARIBALDI CON VIA CESARE BATTISTI
- VICOLO GIOVANNI BATTISTA ORTALLI
- VIA GIUSEPPE GARIBALDI
- VIA CESARE BATTISTI TRATTO PIAZZA VITTORIO VENETO CON VIA FRATELLI VIGORELLI

Tutte le altre strade sono in Categoria II
